Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 marzo 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(714)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1954, n. 41.

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'art. 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — MARTINO — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Classificazione tra le strade provinciali della strada comunale da Nulvi, per Ponte Silis, alla statale Sassari-Castelsardo, in provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 18 febbraio 1952, n. 43, con la quale la Deputazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Nulvi per Ponte Silis, alla strada statale Sassari-Castelsardo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 2171;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Nulvi per Ponte Silis, alla strada statale Sassari-Castelsardo, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 156

(1350)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1954.

Modificazione nella composizione del Comitato costituito presso il Ministero dell'interno per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1949, col quale è stato costituito presso il Ministero dell'interno a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto il successivo decreto in data 16 aprile 1953, con il quale è stata modificata la composizione del Comitato anzidetto costituito presso il Ministero dell'interno;

Vista la lettera 13 gennaio 1954, n. 24203, con la quale il Ministero dell'interno ha proposto che il vice prefetto dott. Carmelo Oneto venga nominato componente — quale rappresentante dello stesso Ministero — del suindicato Comitato in sostituzione del dottor Achille Cappuccio, che è stato nominato prefetto;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Carmelo Oneto è chiamato a far parte — quale rappresentante del Ministero dell'interno — del Comitato sopra specificato, in sostituzione del dott. Achille Cappuccio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1954
Registro n. 88 Presidenza, foglio n. 340. — FERRARI

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1953.

Trasferimento del comune di Castellafiume dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Tagliacozzo a quella di Avezzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Tagliacozzo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castellafiume un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Avezzano;

Decreta:

Il comune di Castellafiume viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Tagliacozzo a quella dei corrispondenti uffici di Avezzano.

Roma, addì 18 novembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1954
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 61. — LESEN

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1954.

Approvazione della costituzione dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

Vista la domanda per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della costituzione dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.);

Considerato che lo statuto risponde ai requisiti richiesti e sussistono altresì le condizioni stabilite dal predetto decreto legislativo per l'approvazione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.), retto dallo statuto allegato al presente decreto, composto di n. 23 articoli.

Roma, addì 12 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della strada militare Muzio-Pieve di Teco

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 46 del 6 ottobre 1953 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della strada militare Muzio-Pieve di Teco, della superficie di mq. 15.920, in comune di Pieve di Teco (Imperia).

(1364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	641 —
» Firenze	624,84	640,50
» Genova	624,80	642,25
» Milano	624,84	641,25
» Napoli	624,85	641 —
» Palermo	624,84	641,12
» Roma	624,84	641,375
» Torino	624,86	643 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	641,30

Media dei titoli del 23 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,05
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	94,925
Redimibile 3,50 % 1934	80,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % 1936	92,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,84
1 dollaro canadese . . . . . . » 641,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1953-54

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la opportunità di stimolare, attraverso l'espletamento di concorsi nazionali, l'incremento della produttività agricola, con riguardo anche alle realizzazioni d'ordine sociale;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 1953, con la quale è stato autorizzato, per l'annata agraria 1953-54, l'espletamento dei predetti concorsi per una spesa complessiva di un miliardo di lire da porsi a carico della gestione grano;

Decreta:

Sono indetti per l'annata agraria 1953-54 i seguenti concorsi per l'aumento della produttività agricola.

I. — *Concorso nazionale a premi fra le aziende agricole*

Art. 1.

Il concorso ha per iscopo di premiare le aziende che abbiano conseguito, attraverso una progredita organizzazione della produzione, i migliori risultati tecnico-economico-sociali. Esso consta di gare provinciali, di gare regionali o compartimentali e di una gara nazionale.

Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta la gara provinciale è assorbita dalla gara regionale.

Il concorso si articola in due sezioni: alla prima partecipano le aziende ad indirizzo non specializzato; alla seconda le aziende ad indirizzo specializzato, e limitatamente all'arboricoltura, all'orticoltura, alla floricoltura.

Art. 2.

Al concorso non possono partecipare le aziende agricole appartenenti ad enti dipendenti dallo Stato o comunque sottoposti alla sua tutela o vigilanza.

Sono escluse altresì dal concorso le aziende agricole appartenenti a persone giuridiche che non abbiano per iscopo principale l'esercizio dell'agricoltura.

Per essere ammessa al concorso l'azienda deve avere, a giudizio della Commissione giudicatrice, una consistenza sufficiente per vedervi configurata un'organizzazione tecnico-economica di apprezzabile rilievo.

L'azienda partecipa al concorso nella sua intierezza di costituzione e di esercizio. E' consentita la contemporanea partecipazione di più aziende gestite dallo stesso imprenditore purchè ognuna di esse costituisca un'entità ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal conduttore dell'azienda al quale è devoluto, nel caso in cui l'azienda venga premiata, l'importo del premio, salvo quanto disposto, in favore del direttore tecnico, dei coloni e dei compartecipanti dal successivo articolo 17.

Il conduttore, nella domanda di partecipazione al concorso, deve specificare in quale delle due sezioni intenda concorrere; l'attribuzione dell'azienda all'una o all'altra delle due sezioni, è tuttavia di spettanza della Commissione giudicatrice della gara provinciale.

Art. 4.

Le aziende della prima sezione saranno distinte in categorie a seconda della giacitura (aziende di pianura, di collina, di montagna) e a seconda dell'ampiezza (aziende grandi, medie, piccole). Le aziende della seconda sezione saranno invece distinte soltanto per ampiezza.

Agli effetti della ripartizione secondo la giacitura valgono i seguenti limiti altimetrici: sino ai 300 metri sul livello del mare per la pianura; da oltre 300 a 600 metri per la collina; da oltre 600 metri per la montagna.

Nel caso di aziende ricadenti in più categorie di giacitura vale il concetto di prevalenza.

Ove la classificazione in base all'altitudine non rispondesse alla realtà ambientale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura o l'Ispettorato agrario compartimentale, su motivata proposta della Commissione giudicatrice provinciale, può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, stabilire che l'attribuzione delle aziende in categorie sia fatta anche in funzione degli specifici caratteri che l'economia agricola assume nelle zone di ubicazione delle aziende classificande, ove tali caratteri siano tali da definire in termini inconfondibili l'agricoltura propria della pianura, o della collina, o della montagna.

La classificazione per ampiezza sarà effettuata sulla base delle forze di lavoro normalmente impiegate dall'azienda e secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Le piccole aziende di nuova costituzione a seguito della riforma fondiaria formano categoria a sè stante, senza distinzione di sorta, in ogni ordine di gara.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi su apposito modulo, debbono pervenire non oltre il 15 aprile 1954 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia territorialmente competente. Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta debbono essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono demandate le stesse attribuzioni previste dal presente decreto per gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Nel caso di aziende ricadenti in due o più Provincie limitrofe, l'iscrizione sarà fatta nella Provincia nella quale gravita maggiormente l'economia dell'azienda.

Art. 6.

Nelle gare provinciali, la classifica delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta, distintamente per le due sezioni, con il metodo dei punti, da attribuirsi in conformità a norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La valutazione considererà le realizzazioni conseguite in materia di maggiore e più economica produzione attraverso il perfezionamento della struttura e dell'esercizio dell'azienda, dando adeguato peso al miglioramento ottenuto nelle condizioni di vita dei lavoratori.

Per le aziende premiate nel concorso per l'annata 1952-1953, e che si ripresentino, un'aliquota del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice, da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verrà attribuita soltanto in relazione ai progressi conseguiti nella campagna agraria 1953-54, rispetto alla precedente.

Art. 7.

Le somme a disposizione dei singoli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'assegnazione dei premi nella gara provinciale sono quelle indicate nella annessa tabella *A*.

La fissazione dei premi è fatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura avuto riguardo all'importanza che nella Provincia rivestono i diversi tipi di aziende in funzione dell'indirizzo produttivo (specializzate, non specializzate), della giacitura (di pianura, di collina, di montagna) e dell'ampiezza (grandi, medie, piccole).

Il bando di concorso per la gara provinciale è reso pubblico soltanto dopo l'approvazione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dei Governi regionali o dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Esso sarà portato a conoscenza degli agricoltori con apposito manifesto non oltre il 15 marzo 1954, a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In calce al manifesto saranno anche indicati i premi istituiti per la gara regionale o compartimentale ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8.

La gara provinciale è espletata e giudicata da una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio e da altri tre membri nominati dal prefetto, sentito l'Assessore regionale o l'Ispettore agrario compartimentale, e da scegliere tra tecnici agricoli della Provincia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per constatazioni ed accertamenti connessi alla istruttoria della gara, la Commissione può operare scissa in Sottocommissioni e delegare anche qualcuno dei suoi membri ad eseguire rilievi particolari con l'assistenza di personale tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice della gara provinciale ha quale termine di tempo massimo, per l'espletamento del suo compito, il 31 ottobre 1954.

Art. 9.

Entro il 10 novembre 1954, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara provinciale, farà pervenire all'Assessorato regionale o all'Ispettorato compartimentale della circoscrizione, relazione sullo svolgimento della gara, con le proposte di graduatoria di merito e di assegnazione dei premi. Vi unirà le schede relative alle aziende per le quali viene proposta l'aggiudicazione del primo premio.

Graduatoria e assegnazione dei premi diverranno definitive solo dopo l'approvazione dell'Assessorato regionale o dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 10.

Alla gara regionale o compartimentale sono ammesse solo le aziende che nella gara provinciale e nell'ambito della rispettiva sezione e categoria abbiano conseguito il primo premio.

Le somme a disposizioni dei singoli Assessorati regionali o Ispettorati compartimentali per la istituzione dei premi nella gara anzidetta sono quelle indicate nella annessa tabella *B*.

La fissazione dei premi e le valutazioni di merito verranno fatte con gli stessi criteri previsti per la gara provinciale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o dall'Ispettore agrario compartimentale, che la presiede, e dai capi degli Ispettorati provinciali della circoscrizione.

Delle Commissioni giudicatrici delle gare regionali della Sicilia e della Sardegna fanno anche parte, rispettivamente, l'Ispettore agrario regionale e quello compartimentale.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, la Commissione giudicatrice della gara regionale è composta dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, e da due tecnici nominati dalla Regione stessa.

Le funzioni di segretario delle gare regionali o compartimentali sono affidate, rispettivamente, ad un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1954, l'Assessore regionale dell'agricoltura, o l'Ispettore agrario compartimentale, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola relazione sullo svolgimento della gara regionale o compartimentale, con le proposte di graduatoria e di assegnazione dei premi, accompagnandole con le schede di tutte le aziende partecipanti alla gara regionale o compartimentale.

Graduatoria e assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 13.

Alla gara nazionale sono ammesse solo le aziende che nella gara regionale o compartimentale abbiano conseguito, nella rispettiva sezione e categoria, il primo premio.

I premi previsti per la gara nazionale sono quelli indicati nell'annessa tabella *C*.

La classificazione delle aziende concorrenti, per l'assegnazione dei premi, è fatta, anche nella gara nazionale, secondo i criteri previsti al precedente art. 6.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale è composta dal Direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o, in sua vece, da un funzionario di detta Direzione di grado non inferiore al quinto, e da cinque membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dei quali uno in rappresentanza dei conduttori di aziende agricole, uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni e compartecipanti e due in rappresentanza dei tecnici agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in ogni momento disporre indagini ed accertamenti per assicurarsi dell'esatta interpretazione ed applicazione delle norme disciplinatrici del concorso stesso.

Art 16.

E' in facoltà delle Commissioni giudicatrici delle gare, sia provinciali che regionali o compartimentali, di destinare l'importo di premi non assegnati in una determinata categoria, alla istituzione di premi aggiunti in altre categorie quando figurino in esse delle aziende particolarmente meritevoli che resterebbero altrimenti escluse dal riconoscimento.

L'economia derivante da premi non assegnati non può essere utilizzata per aumentare l'importo dei premi previsti dal bando di concorso.

Nelle gare provinciali e in quelle regionali o compartimentali non è ammessa per il primo premio la classificazione « ex aequo ».

Art. 17.

Qualora l'azienda premiata si sia avvalsa di un direttore tecnico, il conduttore della medesima deve corrispondergli un quinto dell'importo del premio o dei premi conseguiti.

Nel caso di azienda condotta, in tutto o in parte, a colonia parziaria o in compartecipazione, il premio, dedotta la quota spettante al direttore tecnico, deve essere ripartito con i coloni e compartecipanti nello stesso rapporto di divisione dei prodotti. Se esistono più coloni e compartecipanti la ripartizione ad essi complessivamente spettante viene fatta in ragione della superficie delle coltivazioni cui il colono o compartecipante singolarmente attende.

II. — *Concorso nazionale a premi tra gli inventori*

Art. 18.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, a giudizio della Commissione, nel periodo 1° ottobre 1953-30 settembre 1954, siano pervenuti, con il loro spirito inventivo, a realizzazioni concrete suscettibili di determinare un apprezzabile miglioramento della produttività agricola, anche attraverso una sensibile riduzione dei costi di produzione.

Dal concorso sono escluse le persone giuridiche e coloro che prestano attività retribuita in enti di ricerca e di sperimentazione agraria.

I premi conferibili sono quelli indicati all'allegata tabella *D*.

I concorrenti debbono far pervenire, non più tardi del 30 settembre 1954, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza ed i vantaggi della realizzazione.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta le domande debbono pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa.

Art. 19.

La domanda, accompagnata da relazione dell'Assessorato della Valle d'Aosta o dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza pratica della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola entro il 31 ottobre 1954.

Art. 20.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal Direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o, in sua vece, da un funzionario di detta Direzione di grado non inferiore al quinto, e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *D*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

III. — *Concorso nazionale a premi per iniziative provinciali*

Art. 21.

Al concorso sono ammessi gli enti e le associazioni che nel periodo 1° ottobre 1953-30 settembre 1954 abbiano, a giudizio della Commissione, realizzato una iniziativa di carattere duraturo, di particolare importanza per il miglioramento della produttività agricola della Provincia.

I premi conferibili sono quelli di cui all'allegata tabella *E*.

Art. 22.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 30 settembre 1954, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste o all'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza ed i vantaggi della realizzazione.

Art. 23.

La domanda, corredata da una relazione dell'Assessorato dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale, intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola entro il 31 ottobre 1954.

Art. 24.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal Direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o, in sua vece, da un funzionario di detta Direzione di grado non inferiore al quinto, e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *E*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro: MEDICI

TABELLA *A*

Somma assegnata per i premi nelle gare provinciali a ciascuna delle sottoindicate Provincie per l'importo complessivo di L. 526.000.000.

Provincie di Bari, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Nuoro, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Torino, Udine: L. 9.000.000.

Provincie di Agrigento, Alessandria, Aquila, Catania, Campobasso, Salerno: L. 8.000.000.

Provincie di Bolzano, Brescia, Enna, Firenze, Grosseto, Lecce, Matera, Messina, Pavia, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Verona, Viterbo: L. 6.500.000.

Provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Ferrara, Forlì, Frosinone, Latina, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Teramo, Venezia, Vercelli, Vicenza: L. 5.000.000.

Provincie di Ancona, Asti, Benevento, Bergamo, Cremona, Novara, Pisa, Ragusa, Rovigo, Sondrio, Terni: L. 4.000.000.

Provincie di Como, Livorno, Lucca, Napoli: L. 3.000.000.

Provincie di Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Pistoia, Savona, Varese: L. 2.000.000.

Provincie in cui si applica la riforma agraria per i premi alle aziende di riforma:

Agrigento, Aquila, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Ferrara, Foggia, Grosseto, Lecce, Livorno, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia, Viterbo: L. 500.000.

TABELLA *B*

Somme assegnate per i premi nelle gare regionali e compartimentali alle Regioni autonome ed ai Compartimenti sottoindicati per l'importo complessivo di L. 147.000.000.

	Premi per gare fra aziende agricole ad indirizzo specializzato e non Lire	Premi per gare aziende riforma Lire
Regioni autonome:		
Sardegna	4.500.000	750.000
Sicilia	13.500.000	2.250.000
Trentino-Alto Adige	3.000.000	
Valle d'Aosta	3.000.000	
Compartimenti:		
Abruzzi e Molise	7.500.000	500.000
Basilicata	3.000.000	500.000
Calabrie	4.500.000	750.000
Campania	7.500.000	500.000
Emilia	12.000.000	500.000
Lazio	7.500.000	500.000
Liguria	6.000.000	
Lombardia	13.500.000	
Marche	6.000.000	
Piemonte	9.000.000	
Puglia	7.500.000	1.250.000
Toscana	13.500.000	1.000.000
Umbria	3.000.000	
Veneto	13.500.000	500.000
	138.000.000	9.000.000

TABELLA *C*

Premi della gara nazionale per le sezioni e categorie considerate per l'importo complessivo di L. 127.250.000.

Grandi aziende agrarie:		
1° grado N. 1	L. 5.000.000	
2° » » 1	» 3.000.000	
3° » » 1	» 2.000.000	
Premi n. 3 per complessive		L. 10.000.000
Medie aziende agrarie:		
1° grado N. 2	L. 2.500.000	
2° » » 2	» 1.500.000	
3° » » 2	» 1.000.000	
Premi n. 6 per complessive		L. 10.000.000
Piccole aziende agrarie:		
1° grado N. 3	L. 2.000.000	
2° » » 3	» 1.000.000	
3° » » 3	» 500.000	
Premi n. 9 per complessive		L. 10.500.000
Totale premi n. 18 per complessive		L. 30.500.000
Totali premi per le tre categorie (pianura, collina, montagna) della prima Sezione e per la categoria della seconda Sezione (L. 30.500.000 x 4)		
Premi n. 72 per complessive		L. 122.000.000

Premi nelle gare nazionali delle categorie delle aziende degli assegnatari di terre in applicazione delle leggi sulla riforma fondiaria.

1° grado N. 3	L.	1.000.000
2° » » 3	»	500.000
3° » » 3	»	250.000
Premi n. 9 per complessive	L.	5.250.000
Totale premi gara nazionale n. 81	L.	127.250.000

TABELLA *D*

Concorso nazionale tra gli inventori con premi per l'importo complessivo di L. 25.000.000.

TABELLA DEI PREMI

N. 1 premio di	L. 5.000.000	L.	5.000.000
N. 5 premi	» 2.000.000 ciascuno	»	10.000.000
N. 5 »	» 1.000.000 »	»	5.000.000
N. 10 »	» 500.000 »	»	5.000.000

TABELLA *E*

Concorso nazionale per iniziative provinciali, con premi per l'importo complessivo di L. 30.000.000.

Premi per le Provincie dell'Italia settentrionale: n. 2 da L. 5.000.000 ciascuno.
Premi per le Provincie dell'Italia centrale: n. 2 da L. 5.000.000 ciascuno.
Premi per le Provincie dell'Italia meridionale: n. 2 da L. 5.000.000 ciascuno.

(1351)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'interno, riservati ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1954).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo del personale d'ordine degli Archivi di Stato, n. 4 (quattro) posti di aiutante (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già in nota per il passaggio all'impiego civile di Stato in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali nel grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1953, registro n. 3, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 30 ottobre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 3, foglio n. 320, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere:

1. Giorgio Francesco	punti 15,66	su 20
2. Di Buduo Maria	» 15,50	»
3. Pavone Adriana	» 14,00	»
4. Antognellini Ruggero	» 13,58	»

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Giorgio Francesco 2. Di Buduo Maria

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente:

1. Pavone Adriana 2. Antognellini Ruggero

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954
Registro n. 5, foglio n. 232

(1353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giugliano di Napoli (Napoli).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giugliano di Napoli (Napoli);

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giugliano di Napoli (Napoli), nell'ordine appressso indicato:

		punti		
1.	Sorrentini Alfonso	punti	86,35	su 132
2.	Di Santo dott. Angelo	»	85,50	»
3.	Visconti Lorenzo	»	85,21	»
4.	Polledri dott. Angelo	»	84,53	»
5.	Monaco dott. Settimio	»	83,96	»
6.	Mona Cesare, ufficiale di complemento, croce al merito di guerra	»	83,93	»
7.	Sisti Vito	»	83,93	»
8.	Romeo Attilio	»	81,16	»
9.	Puja Francesco	»	80,76	»
10.	Zimei Elio	»	80,30	»
11.	Gaetti dott. Giuseppe	»	80,25	»
12.	Bellizzi dott. Francesco	»	80,24	»
13.	Bottega dott. Giovanni	»	79,47	»
14.	De Leonardis dott. Giuseppe	»	78,56	»
15.	Albrizio Berardino	»	78,50	»
16.	Bonfini Umberto	»	78,06	»
17.	Bonasia dott. Michele	»	78,04	»
18.	Palermiti Domenico	»	77,67	»
19.	Mosele Alessandro	»	77,33	»
20.	Trapuzzano Alfonso	»	77,06	»
21.	Napolitano Sebastiano	»	77 —	»
22.	Magnanelli Marsilio	»	76,94	»
23.	Milella dott. Michele	»	76,72	»
24.	Petrillo dott. Alfonso	»	76,43	»
25.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
26.	Triolo Filippo	»	76,10	»
27.	Fiduccia dott. Benedetto	»	75,83	»
28.	Di Pietrantonio geom. Saverio	»	75,68	»
29.	Sossi Pasquale	»	75,66	»
30.	Caggiani rag. Filippo	»	75,51	»
31.	Del Vecchio Sebastiano	»	74,08	»
32.	Caporusso dott. Domenico	»	73,21	»
33.	Vitale Angelo	»	72 —	»
34.	Mastrangelo rag. Domenico	»	71,80	»
35.	Lauro dott. Ettore	»	71,20	»
36.	Di Tizio Marino	»	71,16	»
37.	Curcio dott. Antonio	»	69,77	»
38.	Caimmi dott. Luigi	»	69,60	»
39.	Zotti dott. Angelo	»	69,07	»
40.	Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
41.	Romano dott. Francesco	»	66,14	»
42.	La Sala Luigi	»	66 —	»
43.	Mammini Domenico	»	65,66	»
44.	Brancati Corrado	»	65 —	»
45.	Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
46.	Da Milano rag. Giuseppe, ex combattente, croce al merito di guerra	»	63,16	»
47.	Graziani Mario	»	63,16	»
48.	Ferruzza dott. Antonino	»	60,57	»
49.	Dima Rosario	»	59 —	»
50.	Greco Orlando	»	58,50	»
51.	Mele Gregorio	»	57,50	»
52.	Ballarini Mario	»	56,84	»
53.	Mastrangelo Giovanni	»	54,60	»
54.	Lojelo Salvatore	»	51 —	»
55.	Casalino Ettore	»	50,54	»
56.	Mazzaglia Michelangelo	»	50 —	»
57.	Greco Donato Armando	»	48,33	»
58.	Tamburrini Nunzio	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(1275)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatorie di merito di concorsi a posti di insegnante nei ruoli speciali transitori. (Rettifiche).

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a novecentocinquantasette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « italiano, storia e geografia » nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale (classe di concorso Avv. I), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre 1953, posto 2688 con punti 90,875, in luogo di 90,875, leggasi « 89,875 ».

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a millecentosessantanove posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « italiano, latino, storia e geografia » negli istituti medi inferiori (classe di concorso I), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1953, posto 426 di graduatoria con punti 194,58 in luogo di « Ascari Ottorina di Carlo » leggasi « Ascari Vittoria di Carlo ».

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a millecentosessantanove posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « italiano, latino, storia e geografia » negli istituti medi inferiori (classe di concorso I), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1953, posto 4446 di graduatoria con punti 83, in luogo di « Cassisa Elisabetta di Angelo » leggasi « Cassisa Enrichetta di Angelo ».

(1369)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 53465 del 28 agosto 1953, col quale si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Visto il successivo decreto n. 70697 San., del 12 novembre 1953, col quale sono state apportate delle varianti alla dichiarazione dei vincitori approvata con precedente decreto numero 53465;

Considerato che il dott. Gambadauro Pietro ha rassegnato le dimissioni da medico condotto della frazione Braidi del comune di Montalbano Elicona e che il dott. Sindona Salvatore non ha assunto servizio, nel termine assegnatogli, nella condotta medica del comune di Reitano;

Considerato, quindi, che occorre procedere alla variante nella dichiarazione dei vincitori;

Veduta la graduatoria generale del concorso, approvata con decreto n. 53464 del 28 agosto 1953;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte espresso in domanda dai concorrenti;

Visto l'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 70697 del 12 novembre 1953, i seguenti sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Costa dott. Pier Giovanni: Montalbano Elicona (frazione Braidi);

Paino dott. Tommaso: Castel di Lucio;

Santangelo dott. Giovanni: Reitano.

Messina, addì 3 marzo 1954

Il prefetto: Torrisi

(1312)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.